

ART. 1- ISTITUZIONE DEL FONDO

In virtù della possibilità consentita dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione della Comunità Europea del 20.12.2007, relativo alla applicazione degli artt. 87 e 88 del trattato CE agli aiuti " De Minimis " nel settore della produzione dei prodotti agricoli, il comune di Grosio istituisce annualmente un apposito fondo per la concessione dei contributi, anche integrativi a quelli statali , regionali o di altri enti o associazioni , per l'allevamento delle VITELLE e MANZETTE (l'animale ha diritto al contributo per due anni consecutivi fino ad un massimo di 24 mesi), purchè , in caso di cumulo non venga superata l'intensità dell'aiuto fissato dalla legislazione comunitaria per le specifiche circostanze.

Ciò al fine di incentivare l'allevamento , di evitare l'abbandono della coltivazione dei prati , soprattutto nelle zone di montagna, dai quali si ricava il foraggio per il mantenimento del bestiame ed al fine di favorire la conservazione dei pascoli esistenti sui pendii montani.

ART.2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono usufruire dei contributi oggetto del presente regolamento e nella misura di cui al successivo ART. 3, gli allevatori residenti e con sede dell'azienda nel comune di Grosio, che abbiano vitelle e manzette (fino a 24 mesi) con i seguenti requisiti e alle seguenti condizioni ;

- possesso di animali da rimonta di razza BRUNA ALPINA e FRISONA, nate e allevate in comune di Grosio al fine di incentivare la selezione di razza.

- i capi iscritti a contributo devono rimanere nelle aziende con sede nel comune di Grosio fino all'età di 24 mesi, .

- deve essere utilizzato per il sostentamento di detti animali , foraggio coltivato, per almeno il 50% del fabbisogno, nell'ambito del territorio della Comunità Montana Valtellina di Tirano e di Bormio.

ART- 3 CONTRIBUTI

Il contributo è determinato nella seguente misura massima per ogni anno :

- Euro 100,00 per capo .

ART 4- CONDIZIONI DELL'AIUTO

L'impianto complessivo dei contributi " de minimis" concessi ad un medesimo soggetto non deve superare euro 7500,00 nell'arco di 3 esercizi fiscali .

Tale massimale si applica indipendentemente dalla forma degli aiuti o dall'obiettivo conseguito

Il periodo di riferimenti dei tre anni deve essere valutato su una base mobile, nel senso che , in caso di nuova concessione di aiuto de minimis occorre ricalcolare l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi nell'esercizio considerato e nei due esercizi precedenti .

ART 5 – PROCEDURE

Le domande di contributo devono essere presentate al comune di Grosio entro il 30 novembre di ogni anno, sull'apposito modulo conforme a quello allegato al presente regolamento sotto la lettera "A" con allegate fotocopie dei passaporti e la scheda di stalla.

Gli allevamenti devono essere intervenuti nell'anno precedente a quello in cui viene presentata la domanda.

ART 6 – EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI.

L'amministrazione si riserva la facoltà di effettuare in proprio o delegare qualsiasi ENTE di sua fiducia, (APA, VETERINARI, ESPERTI DI RAZZA ecc.) per effettuare i vari controlli sugli animali iscritti a regolamento, inoltre avrà la facoltà di effettuare accertamenti in merito alla veridicità delle domande, di chiedere documentazione integrativa e di modificare il regolamento se lo riterrà necessario.

Se da controlli effettuati dovesse risultare che i requisiti (razza, età, ecc.) dichiarati non corrispondono al vero il proprietario oltre alla restituzione del contributo sarà escluso dall'accesso ai contributi.

L'erogazione dei contributi verrà disposta con le modalità previste dall'art. 3 del presente regolamento, mediante predisposizione di apposito atto di liquidazione da parte del responsabile del servizio competente previa verifica dei requisiti, entro il 31 dicembre di ogni anno.

Qualora l'ammontare delle richieste ammesse a contributo superasse lo stanziamento annualmente iscritto in bilancio, i contributi da erogare verranno ridotti percentualmente.

Nell'anno 2010 verrà erogato esclusivamente il contributo per le vitelle nate nell'anno 2009.

ART 7 – ENTRATA IN VIGORE – DURATA, ABROGAZIONI.

Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio

Il presente regolamento avrà efficacia fino a quando rimarranno in vigore le norme della comunità Europea che consentiranno l'erogazione di contributi "de minimis" nel settore dell'agricoltura.